



COMUNE DI SERRAMAZZONI

(Provincia di Modena)

UNITA' DI PROGETTO – PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE OO.PP.

Piazza Torquato Tasso , n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO) - Tel. 0536 / 95.22.02 - 95.21.99
Telefax automatico 0536 / 95.46.65 E-MAIL ing.mocella@comune.serramazzoni.mo.it

OGGETTO: Costituzione di un elenco aperto di operatori economici da interpellare per l'affidamento di lavori con il sistema della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 6 e dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ovvero per l'affidamento mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006.

Esame delle istanze pervenute.

Relazione d'istruttoria

Con riferimento all'adozione del provvedimento per l'approvazione dell'elenco in oggetto indicato, si evidenzia che sono state esaminate le n. 45 istanze di iscrizione al suddetto elenco alla presenza di due testimoni e precisamente si è proceduto alla numerazione progressiva dei plichi pervenuti secondo l'ordine di arrivo all'ufficio protocollo dal n. 1 al n. 45; alla declaratoria di irricevibilità per tardiva ricezione dei plichi n. prog. 39 e n. prog. 40; all'espletamento della fase di verifica successiva limitatamente alle istanze recanti il numero progressivo da 1 a 45 (con esclusione dei prog. nn, 39 e 40); all'apertura ed esame dei plichi come di seguito dettagliato:

- plichi n. prog. dal n. 1 al n. 26 alla presenza dei testimoni dott.ssa Gubertini Arianna e sig.ra Luciana Scalabrini;
- plichi n. prog. dal n. 27 al n. 30 alla presenza dei testimoni dott.ssa Gubertini Arianna e geom. Giacobazzi Enrichetta;
- plichi n. prog. dal n. 31 al n. 45 (con esclusione dei prog. nn, 39 e 40) alla presenza dei testimoni dott.ssa Gubertini Arianna e sig.ra Luciana Scalabrini;

Dall'esame e dalle verifiche effettuate si è ritenuta completa ed esaustiva la documentazione esaminata, ed eccezione dei plichi n. prog. 11; 13, 30, ai cui operatori economici, nell'esercizio del potere di soccorso, si è chiesto di ritrasmettere l'istanza in quanto pervenuta via PEC senza la firma digitale, dei plichi nn. prog. 42, 43, 44, 45 ai cui operatori economici, nell'esercizio del potere di soccorso, si è chiesto di ritrasmettere la dichiarazione sui requisiti personali dei direttori tecnici pervenuta via Pec senza la firma digitale, del plico n. prog. 26 al cui operatore economico è stato richiesto un chiarimento relativamente alla dichiarazione sui requisiti speciali di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 per i lavori analoghi alla categoria OG3 e del plico n. 37 al cui operatore economico si è richiesta una integrazione documentale in quanto pur avendo dichiarato, relativamente alla categoria OS21, l'adeguata attrezzatura tecnica, come richiesto dall'art. 90, ha ommesso l'elenco delle attrezzature disponibili.

Tutte le integrazioni richieste sono pervenute.

A seguito dei chiarimenti pervenuti dall'operatore economico corrispondente al plico prog. 26 si è disposto il non inserimento dello stesso nell'elenco per la categoria OG3 in quanto i servizi di spalatura neve e di spargimento di salgemma non si ritengono analoghi ai lavori programmati da

questa Stazione Appaltante che consistono in lavori di manutenzione straordinaria di strade. Al riguardo si ricorda che per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 Euro la partecipazione delle imprese alle gare è subordinata al possesso di requisiti ridotti rispetto a quelli del sistema di qualificazione, da dichiarare e dimostrare secondo le regole generali contenute nel D.P.R. n. 207/2010 art. 90. Tra gli altri requisiti l'art. 90 del citato regolamento prevede quello dell'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare. In merito a tale disposizione vi sono state, fin dalla sua emanazione, interpretazioni volte ad affermare che i lavori eseguiti dovessero avere "caratteristiche simili (seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano i lavori da affidare (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 182 del 1 marzo 2000), similarità da intendersi come "correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 823 del 22 giugno 2000). L'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici nella nota illustrativa alle "Tipologie di bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002 Serie generale, ha sottolineato che per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro l'art. 8, comma 1, della legge 109/94 e s.m. impone comunque il possesso di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri." Detta posizione ha trovato conferma, peraltro, in quella espressa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 352 del 21 gennaio 2002 nella quale il giudice amministrativo ha affermato che "la verifica della similarità non sembra esaurirsi nell'ambito di ciascuna categoria, ma è altrettanto vero che l'estensione a lavori di altre categorie deve trovare riscontri oggettivi nella analogia tra detti lavori e quelli appaltati". L'Autorità, in data 19 giugno 2002, ha poi confermato l'indispensabilità di un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti e quelli da affidare, "intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri", la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti. L'Autorità con propria deliberazione n. 165 del 11/06/2003 ha ribadito, inoltre, che deve essere lasciata alla stazione appaltante quella facoltà interpretativa che, sola, consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica" che dà titolo per la partecipazione alla gara.

Si è disposta l'esclusione dell'istanza n. prog. 4, corrispondente all'operatore economico CO.MI.SA. S.R.L per documentazione incompleta in quanto lo stesso ha ommesso di presentare dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (allegato B all'Avviso). Si è rilevato come tale omissione non possa essere sanata con l'esercizio di un potere di soccorso da parte del Comune e tanto in ragione di quanto ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, con riguardo alle modalità attraverso le quali rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alle procedure di gara. La giurisprudenza ritiene che l'esclusione vada disposta nei casi in cui il concorrente ometta adempimenti normativamente dovorsi ovvero violi norme di divieto, anche qualora le norme medesime non prevedano un'espressa sanzione di esclusione (cfr. Cons. St, Ad. Plen. 2012 n.21). Nel caso di specie l'operatore economico ha ommesso in modo assoluto di rendere la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, strumentali alle procedure di gara e quindi ne viene disposta l'esclusione.

Relativamente ai plichi prog. n. 13 e prog. n. 37 i rispettivi operatori economici hanno dichiarato con il mod. C di possedere SOA in corso di validità e ne hanno prodotto copia conforme. Hanno altresì dichiarato che le stesse sono oggetto di verifica triennale da parte dell'Organismo di Attestazione ed hanno allegato copia conforme della richiesta di rinnovo con data antecedente alla scadenza della

verifica triennale. Si precisa che con riferimento alla possibilità di partecipare alle gare di appalto nelle more della verifica triennale dell'attestato SOA, è imprescindibile solo che l'istanza di verifica sia stata presentata nei termini di legge, ma non il fatto che tale verifica si sia conclusa. Infatti, non vi sarebbe ragione di penalizzare l'impresa che pure abbia adempiuto all'onere di provvedere alla presentazione in termini della domanda di verifica. Non vi è infatti ragione di penalizzare l'impresa che pure ha adempiuto all'onere di provvedere alla presentazione in termini della domanda di verifica: l'impresa perciò, esibita alla stazione appaltante, insieme con la domanda di partecipazione alla gara, quella proposta in termini per la verifica, potrà concorrere nella procedura di affidamento (Cons. Stato sent. N. 27 del 18/07/2012).

Le verifiche effettuate si sono soffermate anche sulle dichiarazioni presentate da alcuni operatori economici riguardanti alcune sentenze di condanna. Si è constatato che la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con det. 56/2000 al punto 3) dispone: *"i reati che incidono sulla moralità professionale (articolo 17, comma 1, lettera c), del D.P.R. 34/2000) devono intendersi, concordemente con quanto indicato dal Ministero LL.PP. nella circolare 1 marzo 2000 n. 182/400/93, quelli contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale), l'ordine pubblico (libro secondo, titolo V, del codice penale), la fede pubblica (libro secondo, titolo VI, del codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e, comunque, quelli relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto".* Orbene, considerato che le sentenze di condanna dichiarate da alcuni operatori economici sono attinenti a reati che non incidono sulla moralità professionale, si è ritenuto di inserire gli stessi nell'elenco.

Dall'esame e dalle verifiche effettuate è emerso che le istanze regolari sono quelle nell'allegato A (non reso pubblico fino alla scadenza del termine di validità dell'elenco).

Sulla base di ciò si propone di iscrivere nell'elenco le imprese che hanno presentato regolare istanze e di trasmettere, via PEC, il mancato inserimento nell'elenco per la sola categoria OG3 del plico prog. n. 26, del plico prog. 4, del plico prog. n. 39 e del plico prog. n. 40, con indicazione dei motivi del predetto mancato inserimento.

Il responsabile del procedimento
Ing. Maria Rosaria Mocella
(f.to)

I testimoni:

dott.ssa Gubertini Arianna (f.to);

geom. Giacobazzi Enrichetta (f.to);

sig.ra Scalabrini Luciana (f.to)